

Codice civile svizzero
Codice delle obbligazioni
Codice penale
(articolo sugli animali)

Disegno

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 64 e 64^{bis} della Costituzione federale¹;
visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del
18 maggio 1999²;
visto il parere del Consiglio federale del 20 settembre 1999³,
decreta:

I

Il Codice civile svizzero⁴ è modificato come segue:

Art. 482 cpv. 4 (nuovo)

⁴ Se una liberalità per causa di morte ha per beneficio un animale, la disposizione relativa è considerata un onere, che consiste nel prendersi cura dell'animale in modo appropriato.

Art. 641, titolo marginale (nuovo)

A. Caratteri della
proprietà
I. In generale

Art. 641a (nuovo)

II. Animali

¹ Gli animali non sono cose.

² Se per gli animali non esistono disposizioni particolari, valgono le disposizioni applicabili alle cose.

Art. 720, titolo marginale (nuovo)

III. Oggetti trovati
I. Pubblicazione
e indagine
a. In generale

¹ Cfr. art. 122 e 123 della nuova Costituzione federale

² FF **1999** 7722

³ FF **1999** ...

⁴ RS **210**

b. Nel caso di animali

Art. 720a (nuovo)

Chi trova un animale smarrito è tenuto a darne avviso al proprietario e, non conoscendolo, a darne avviso all'ufficio designato dal Cantone a tale scopo. È fatto salvo l'articolo 720 capoverso 3.

Art. 722 cpv. 1bis (nuovo) e 1ter (nuovo)

^{1bis} Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, il termine è di due mesi.

^{1ter} Se chi ha trovato l'animale lo ha affidato a un rifugio per animali con la volontà di rinunciare definitivamente al suo possesso, dopo due mesi dall'affidamento dell'animale il rifugio può disporne liberamente.

Art. 728 cpv. 1bis (nuovo)

^{1bis} Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, il termine è di due mesi.

Art. 729a (nuovo)

D. Assegnazione giudiziale della proprietà o del possesso di animali

¹ Se la proprietà o il possesso di un animale domestico non tenuto a scopo patrimoniale o lucrativo è contesa nell'ambito di provvedimenti per la protezione del matrimonio, di una separazione, di un divorzio, di divisione successoria o della liquidazione di una società semplice, il giudice può assegnarla alla persona coinvolta nella liquidazione che garantisce la migliore sistemazione dell'animale in base ai criteri della protezione degli animali.

² Il giudice può obbligare la persona a cui ha assegnato l'animale a versare alla controparte un adeguato risarcimento; il giudice ne decide con libero apprezzamento.

Art. 934 cpv. 1

¹ Il possessore, a cui fu rubata una cosa mobile, o che l'ha smarrita, o che ne fu altrimenti privato contro la sua volontà, la può rivendicare entro cinque anni da qualsiasi acquirente. È fatto salvo l'articolo 722.

II

Il Codice delle obbligazioni⁵ è modificato come segue:

Art. 42 cpv. 3 (nuovo)

³ Entro i limiti della buona fede, si può pretendere il risarcimento delle spese di cura per un animale anche se esse superano il valore dell'animale stesso.

Art. 43 cpv. I^{bis} (nuovo)

^{1bis} In caso di ferimento o uccisione di un animale, il giudice può tener adeguatamente conto del valore affettivo che esso aveva per il suo proprietario o i suoi congiunti.

III

Il Codice penale⁶ è modificato come segue:

Art. 110 n. 4^{bis} (nuovo)

^{4bis} La disposizione che si riferisce al concetto di cosa si applica anche agli animali.

Art. 332

Omessa notificazione del rinvenimento di cose smarrite

Chiunque non dà l'avviso prescritto dall'articolo 720 capoverso 2, 720a e 725 capoverso 1 del Codice civile per una cosa che ha trovata o che è venuta in suo potere, è punito con la multa.

IV

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁵ RS 220

⁶ RS 311.0

Proposta della minoranza

(Nabholz, Ammann, Bosshard, Dreher, Eymann, Lauper, Philipona, Schmied Samuel, Stamm Judith, Suter)

Art. 43 cpv. 1^{bis} (nuovo) Codice delle obbligazioni

Stralciare

Proposta della minoranza

(von Felten, Alder, Eymann, Roth, Ruf, Tschäppät)

III^{bis}

La legge federale sulla esecuzione e sul fallimento⁷ è modificata come segue:

Art. 92 n. 1a (nuovo)

Sono impignorabili:

(...)

1a. Animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo.